

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO  
— COMMERCIO CON L'ESTERO

47.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1971, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (2702) . . . . .	485
PRESIDENTE . . . . .	485, 486
CATANZARITI . . . . .	486
CRISTOFORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	486
FIORET, <i>Relatore</i> . . . . .	485

## La seduta comincia alle 10,15.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti (2702).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come vi è noto la disciplina del settore riguardante la produzione ed il commercio delle acqueviti è regolata dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559. Però, essendo trascorsi quasi venticinque anni dall'emanazione di detta legge, si rendono necessari alcuni aggiornamenti, sia per la normalizzazione dei procedimenti produttivi delle acqueviti, sia per una loro ulteriore affermazione, in campo internazionale, come prodotti di qualità. Tali aggiornamenti riguardano innanzitutto la gradazione; nella normativa sottoposta al nostro esame si ravvisa infatti l'opportunità che l'acquavite di vino si ottenga distillando il vino ad 80 gradi, anziché a 70 gradi, com'è stabilito dalle leggi fiscali oggi in vigore. Si prevede inoltre che, per portare l'acquavite alla gradazione di consumo, possa essere aggiunta acqua potabile, anziché distillata, e ciò non tanto per ragioni di economia, quanto per ottenere una migliore tecnica di produzione. È stato però previsto che l'acqua potabile, che può essere aggiunta, debba avere un grado di mineralizzazione contenuto entro limiti da stabilire con apposito decreto interministeriale (e forse a tale riguardo sarebbe opportuno conoscere almeno il contenuto di questo decreto), e che

comunque da tale acqua debba essere esclusa la presenza di residui di trattamento, ai fini della potabilizzazione microbiologica.

Per quanto riguarda poi la commercializzazione del prodotto, si prevede che la denominazione *brandy* sia riservata all'acquavite invecchiata per almeno dodici mesi, e si consente inoltre l'uso della parola *brandy* ad alcuni prodotti già affermati, ma tassativamente indicati nell'articolo 5 del disegno di legge, cioè *cherry brandy*, *apricot brandy*, *peach brandy*, *prune brandy*, *orange brandy* o *oran brandy*, perché contengono un tenore di zucchero non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato.

Un'ulteriore significativa innovazione introdotta dal disegno di legge al nostro esame è rappresentata da alcuni adeguamenti delle sanzioni penali, per evitare qualsiasi forma di frode. Ad avviso del relatore, se veramente le sanzioni in materia di frode commerciale vogliono raggiungere il risultato, non tanto di mera punizione, quanto piuttosto di intimidazione e di scoraggiamento, devono essere notevolmente aumentate, almeno sotto il profilo pecuniario; a questo proposito mi riservo di presentare, in sede di discussione dei singoli articoli, alcuni opportuni emendamenti. Concludo invitando i colleghi ad esprimere il loro voto favorevole al disegno di legge n. 2702 che, per le motivazioni esposte nella relazione, mi sembra meritevole di approvazione.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge che, come ha detto il relatore, prevede aggiornamenti sul piano tecnico, dichiarandosi nel contempo disponibile a prendere in considerazione le eventuali proposte di modifiche o i suggerimenti che i colleghi intendessero avanzare circa il provvedimento medesimo.

CATANZARITI. Poiché non abbiamo molto tempo, nella seduta di oggi, per discutere il disegno di legge n. 2702, potremmo iniziarne la discussione generale in altra seduta, quando avremo probabilmente anche acquisito i pareri delle Commissioni giustizia, finanze e tesoro ed agricoltura.

PRESIDENTE. Ritengo che la richiesta dell'onorevole Catanzariti si possa senz'altro accogliere. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,25.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO